



PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS.18/4/2016 N.50 PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D'INTERSCAMBIO CINISELLO BALSAMO/ MONZA/ SESTO SAN GIOVANNI. CODICE CUP C77H16001250004. CODICE CIG 7049089443.

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI DAL 8 GIUGNO 2017

1) Nel disciplinare viene richiesta fidejussione bancaria o assicurativa, richiedendo inoltre la rinuncia alle eccezioni di cui all'art.1945 cod. civ.
Dal nostro broker per le assicurazioni, cui ci siamo rivolti, ci e' stato risposto che le compagnie assicurative non assumono cauzioni se c'e' il riferimento all'art.1945. Questo di fatto rende impossibile ottenere una fidejussione assicurativa.

C'e' possibilita' che quel riferimento sia un refuso?

2) In relazione all'art. 10, punto n) riguardante il documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, si pone il seguente quesito:

Le condizioni previste dal d.lgs. 50/2016 art. 93 sono:

"La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ai sensi dell'Art. 1944 del Codice Civile.

La Società rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile".
Nel bando di gara si richiede: "La fideiussione deve prevedere espressamente, a pena d'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, e di cui all'art. 1945 cod. civ. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questo Ente."

Il riferimento all'art. 1945 è corretto?

RISPOSTA AD ENTRAMBI I QUESITI:

Si tratta di un refuso. Il riferimento corretto è all'art.1944 del codice civile, che, come previsto dall'art.93 c.4 del D.Lgs.50/16, prescrive che la garanzia preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Ciò è correttamente previsto anche nella medesima frase del bando di gara.

- 3) Si chiede se la figura del geologo è da inserire in RTP anche se non viene menzionata all'interno del bando di gara come figura minima necessaria.

RISPOSTA:

La figura del geologo è necessaria in quanto la prestazione oggetto di gara comprende la redazione di relazione geologica, attività non subappaltabile. E' quindi necessario che il geologo sia presente all'interno dei soggetti che costituiscono il concorrente. Qualora egli non faccia già parte della compagine sociale candidata (ad esempio come dipendente di Società di Ingegneria, o soggetto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.), può essere uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento.

Si veda anche la risposta al quesito n°10-3

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Arch. Luigi Fregoni

